



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 62277/2012 R.G.

██████████ - ██████████ ██████████ S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ giusta procura in atti;

- PARTE ATTRICE -

contro

██████████ & ██████████ S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████
giusta procura in atti;

- PARTE CONVENUTA -

riunita alla causa iscritta al n. 6074/2013 R.G. promossa da:

██████████ S.R.L.;

;- PARTE ATTRICE -

contro

██████████ S.R.L.;

- PARTE CONVENUTA -

Conclusioni delle parti, come rassegnate con note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico ex art. 221 D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2021:

Parte attrice: *"insiste nelle conclusioni formulate con atto introduttivo e nelle richieste indicate nei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte integrante delle presente note e da intendersi integralmente riportate"*

Parte convenuta: *"conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 05.02.2013, insistendo per l'accoglimento delle prove istruttorie non ammesse"*

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata, la ██████████ - ██████████ ██████████ s.r.l. (di seguito per brevità anche "██████████") ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 755/2012, emesso dal Tribunale di Pisa – Sez. distaccata di Pontedera in data 22.6.2012, immediatamente esecutivo, in forza del quale le era stato intimato il pagamento in favore di ██████████

██████████ quale legale rappresentante della "██████████", della somma di € 71.082,00, oltre interessi legali e spese.

La società opponente ha eccepito:

1) la carenza di legittimazione attiva di ██████████ sulla premessa che la pretesa sottesa al ricorso monitorio derivasse da un rapporto giuridico intercorso tra la ██████████ e la soc. ██████████ s.r.l.;

2) la nullità del decreto ingiuntivo per l'omessa indicazione della forma di società a responsabilità limitata della parte ricorrente, in violazione degli artt. 125, 163 comma 3 n. 2), 164 e 638 c.p.c.;

3) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di regolare procura alle liti;

4) l'infondatezza nel merito della pretesa dedotta in giudizio, in particolare poiché:

-all'incarico di brokeraggio assicurativo conferito in data 26.10.2010 dalla ██████████ alla soc.

██████████ & ██████████ pur essendo intercorse trattative con l'istituto assicurativo ██████████ ██████████ Ltd, non era poi effettivamente seguita la stipula della polizza;

-per l'effetto, la società di brokeraggio non aveva maturato il diritto al pagamento della provvigione richiesta, che in ogni caso sarebbe stata a carico dell'istituto assicuratore, mentre le parti non avevano pattuito alcun compenso o penale in caso di mancata conclusione dell'affare;

-la scrittura privata del 30.1.2012 firmata da ██████████ quale legale rappresentante di ██████████ non poteva essere interpretata come promessa di pagamento o ricognizione di debito in relazione alla somma di € 71.082,00, recata dalla fattura n. 274 del 10.12.2011, valendo la stessa esclusivamente come riconoscimento della consegna dei documenti ivi indicati.

L'attrice ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:

previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, *"in via preliminare: a) revocare e comunque dichiarare inefficace ad ogni effetto il decreto ingiuntivo descritto in premessa; b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente; c) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, 638, 163 comma 3 n. 2 e 164 c.p.c.; d) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza e/o difetto della procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; - in via subordinata e nel merito, dichiarare destituita di fondamento e quindi respingere la domanda dedotta con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio e, conseguentemente, revocare e comunque dichiarare inefficace ad ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 755/2012, depositato in data 22.06.2012; con vittoria di spese e di compenso e con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c."*.

Si è costituita in giudizio la soc. ██████████ & ██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante ██████████ contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e rimarcando che, in virtù della scrittura del 30.1.2012, la ██████████ avesse assunto l'impegno di pagare l'importo di € 71.082,00 recato dalla fattura n. 274/11.

La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione; in subordine, ha domandato la condanna della controparte al pagamento di quanto ritenuto di giustizia.

Con provvedimento del 9.11.2012 il Tribunale ha inizialmente sospeso ex art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 7.6.2013, immediatamente esecutiva, il Tribunale, in persona del giudice precedentemente designato, ha ingiunto a [REDACTED] società d'ingegneria s.r.l. il pagamento della somma di € 71.082,00, oltre € 800,00 per spese legali ed accessori di legge.

In data 6.11.2014 è stata disposta la riunione della causa a quella iscritta al n. 74/2013 r.g., avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c. di [REDACTED] all'esecuzione promossa dalla [REDACTED] & [REDACTED] sulla base del decreto ingiuntivo opposto, fondata su motivi identici a quelli veicolati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La causa è istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'assunzione di interrogatorio formale.

È inammissibile poiché tardiva l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla parte opponente per la prima volta solo mediante le note scritte depositate ex art. 221 D.L. n. 34/2020 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Come è noto, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d. lgs. n. 28/2010 l'improcedibilità della domanda per l'omesso preliminare svolgimento, nelle controversie ivi previste, del procedimento di mediazione va eccepita a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Nella vicenda in esame, entro il termine di preclusione della prima udienza sono mancati sia l'eccezione di parte sia il rilievo officioso del giudice.

In ogni caso, vale evidenziare che l'eccezione non sarebbe stata meritevole di accoglimento, poiché la mediazione obbligatoria prevista in materia di contratti assicurativi riguarda le sole controversie tra assicurato e assicuratore, laddove la presente causa attiene a un rapporto giuridico di brokeraggio.

È infondata l'eccezione di inefficacia della procura alle liti, rilasciata in calce al ricorso monitorio, per asserita illeggibilità della sottoscrizione: dal contesto dell'atto (in particolare, dall'intestazione del ricorso) si evince senza incertezze che il conferente fosse [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto creditore [REDACTED] & [REDACTED]. Oltretutto la firma apposta sulla procura appare "prima facie" sovrapponibile a quella, pacificamente proveniente dalla mano del [REDACTED] presente sulla scrittura privata del 30.1.2012 sub doc. 41 (fasc. parte convenuta).

Le altre eccezioni di carenza di legittimazione attiva del [REDACTED] e di nullità del decreto ingiuntivo per incertezza del soggetto che ne ha chiesto l'emissione sono suscettibili di essere esaminate congiuntamente e non possono essere accolte.

A prescindere dal riferimento nell'intestazione del ricorso monitorio a [REDACTED] [REDACTED] "quale legale rappresentante della [REDACTED]", si ritiene tale circostanza inidonea a ingenerare il dubbio che il credito prospettato sia stato vantato in

giudizio (e che il ricorso stato proposto) da [REDACTED] quale persona fisica o titolare di una (inesistente) ditta individuale, e non già nella veste di legale rappresentante della società [REDACTED] s.r.l.

Ancorché nell'intestazione manchi l'esplicitazione della natura sociale del soggetto rappresentato, la circostanza appare inequivocabilmente desumibile dalla denominazione riportata ('[REDACTED]'), dall'indicazione della partita IVA [REDACTED] e della sede (Pontedera, [REDACTED] della società [REDACTED] s.r.l., nonché dai documenti allegati al ricorso monitorio (in cui costante è il riferimento alla [REDACTED] s.r.l., che è oltretutto il soggetto emittente la fattura n. 274 del 10.12.2011 prodotta a supporto dell'iniziativa monitoria). A dissipare ogni residuo dubbio soccorre infine la condotta processuale della convenuta, che nel presente giudizio di opposizione si è espressamente costituita per conto della [REDACTED] s.r.l.

Ciò posto, può essere esaminato il merito dell'opposizione.

Costituisce circostanza pacifica che tra le parti sia intercorso un rapporto giuridico di brokeraggio assicurativo, fondato sull'incarico conferito in data 26.10.2010 da [REDACTED] alla soc. [REDACTED] s.r.l. In particolare, l'incarico aveva ad oggetto l'amministrazione in via esclusiva del portafoglio assicurativo della [REDACTED] e attribuiva alla società di brokeraggio la facoltà di intrattenere, per conto della prima, "tutti i rapporti con le compagnie di assicurazione ed a trattare con esse la stipulazione di nuove polizze, il rinnovo e le eventuali modifiche di quelle in essere" (doc. 3 fasc. [REDACTED]). Si prevedeva che la remunerazione del broker sarebbe derivata direttamente "dalla intermediazione dei contratti di assicurazione e dei loro successivi rinnovi e variazioni" da parte degli assicuratori presso cui sarebbero state stipulate le polizze, in conformità agli usi e a quanto previsto dall'art. 4 l. n. 792/1984, escludendosi compensi o rimborsi a carico della [REDACTED] "salvo eventuali incarichi o prestazioni da concordarsi di volta in volta".

Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta emerge che, in attuazione dell'incarico di brokeraggio, la [REDACTED] abbia negoziato con la compagnia assicurativa estera [REDACTED] per conto della cliente, la stipula di un "prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked" (doc. 4 fasc. [REDACTED]). L'entità del premio assicurativo da corrisondersi alla compagnia assicurativa era quantificato in € 4.738.800,00, di cui € 120.000,00 da versarsi in denaro liquido ed € 4.618.800,00 quale controvalore attribuito a un portafoglio di titoli obbligazionari della soc. [REDACTED] (nella titolarità di [REDACTED] da conferirsi in conto pagamento del premio. L'affare falliva a causa del mancato versamento alla compagnia assicurativa della quota di premio pari a € 120.000,00, stante anche la mancata concessione alla [REDACTED] da parte del ceto bancario del finanziamento richiesto (anche) per il procacciamento della provvista necessaria al pagamento del premio (cfr. lettera di [REDACTED] [REDACTED] dell'1.11.2011, recante comunicazione al cliente e al broker che la proposta del 24.3.2011 "non [era] da ritenersi perfezionata a seguito del mancato pagamento di parte del premio", nonché lettera di [REDACTED] datata 10.11.2011, sub docc. 33-34 fasc. [REDACTED]).

Con il ricorso monitorio [REDACTED] [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] ha chiesto e ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti [REDACTED] per la somma di € 71.082,00, sulla scorta delle produzioni documentali costituite dalla fattura n. 274 del 10.12.2011 (recante nella causale il riferimento a "compensi di intervento, gestione, penali annullamento assistenza e consulenza") e dalla scrittura privata del 30.1.2012 (ritenuta costitutiva di un riconoscimento del debito a carico di [REDACTED]).

L'importo richiesto, in definitiva, viene a coincidere con l'ammontare della provvigione, pari all'1,5% del premio pattuito, che sarebbe maturata in favore della società di brokeraggio – a carico della compagnia assicurativa – in caso di stipulazione della polizza negoziata con [REDACTED] [REDACTED] Ltd (1,5% moltiplicato per € 4.738.800,00 = € 71.082,00).

Contrariamente a quanto opinato dalla parte opponente, non sembra revocabile in dubbio che la scrittura del 31.1.2012 (doc. 2 fasc. monitorio), sottoscritta dal legale rappresentante di [REDACTED] [REDACTED] "per presa visione ed accettazione", integri effettivamente una ricognizione di debito in favore di [REDACTED] s.r.l.

Con il menzionato documento, il [REDACTED] nella sua prefata qualità, non si limitava soltanto a dare atto della riconsegna della documentazione contrattuale inerente alla polizza assicurativa con [REDACTED] e dei titoli obbligazionari emessi dalla soc. [REDACTED] ma prestava anche una accettazione incondizionata all'invito di [REDACTED] a pagare l'importo di € 71.082,00, recato dalla fattura n. [REDACTED] del 10.12.2011, "come da accordi presi per l'annullamento dell'operazione in oggetto".

Viene quindi in rilievo una ricognizione di debito titolata dal riferimento ai sopravvenuti accordi raggiunti per regolamentare gli effetti dell'«annullamento» dell'operazione negoziale con la compagnia assicurativa [REDACTED].

Del tutto infondata è la censura di vessatorietà della "clausola" di riconoscimento del debito: in disparte la difficoltà di ammettere la vessatorietà non già di una clausola contrattuale ma di un atto unilaterale ricognitivo, la doglianza si presenta apodittica e genericamente motivata, non potendo in ogni caso la presenza nell'atto in questione (anche) dell'attestazione della riconsegna dei documenti ivi descritti costituire elemento impeditivo dell'efficacia della ricognizione.

Come è noto, la ricognizione di debito solleva il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (art. 1988 c.c.). Si verifica, dunque, una inversione dell'onere della prova, in forza della quale non sarà il creditore a dover provare l'esistenza del credito *ex art. 2697 c.c.* bensì sarà il debitore a dover provare l'inesistenza del credito; se non vi riesce, si presume che il rapporto obbligatorio esista (*ex multis*, Tribunale Roma sez. XVII, 05/08/2019, n.16093, in DeJure). Compete al debitore fornire la prova (negativa) che il rapporto sottostante non sia mai sorto o sia invalido o inesistente: solo in tal caso viene meno l'effetto vincolante della ricognizione stessa.

Nel caso di specie, tale onere non può considerarsi assolto dall'attore.

Non colgono nel segno i pur esatti rilievi svolti a proposito della espressa esclusione di un obbligo al pagamento del compenso, a carico della cliente, per le pattuite prestazioni di brokeraggio, in base all'atto di conferimento dell'incarico del 26.10.2010. Né è confutabile che, in caso di perfezionamento dell'affare, la provvigione sarebbe stata pagata al broker dalla compagnia assicurativa.

Ad avviso di questo giudice, le considerazioni che precedono non tengono tuttavia in debito conto il fatto che il riconoscimento di debito del 31.1.2012 contiene un esplicito riferimento a sopravvenuti accordi con cui le parti, nel definire i loro rapporti conseguenti al mancato perfezionamento dell'affare, avrebbero stabilito l'impegno di [REDACTED] a versare alla società di brokeraggio la somma di € 71.082,00 recata dalla fattura n. 274/2011. Sicché la prova contraria da fornirsi a cura dell'attrice avrebbe dovuto riguardare anzitutto l'inesistenza delle suddette intese. Il compendio probatorio offerto agli atti dall'opponente, invece, risulta inidoneo a raggiungere tale dimostrazione, apparendo precipuamente rivolto ad attestare l'inesistenza del diritto al compenso sulla base dell'atto costitutivo del rapporto contrattuale o comunque del fatto in sé dello svolgimento delle prestazioni di brokeraggio. Anche i capi di prova testimoniali articolati dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., pure qualora ammessi, non avrebbero consentito di pervenire alla prova richiesta, poiché capitolati su circostanze documentali o irrilevanti. Insufficiente all'assolvimento della richiesta prova contraria risulta la sola lettera del 26.3.2012 con cui [REDACTED] a distanza di circa due mesi dal riconoscimento del debito, ha contestato la pretesa creditoria avanzata dalla [REDACTED]

Vale altresì evidenziare che nella comparsa di costituzione la convenuta ha allegato che, nel mese di dicembre del 2011, il [REDACTED] avrebbe più volte promesso la corresponsione della commissione prevista nella polizza, pari all'1,5% del valore del premio, autorizzando l'emissione della fattura n. 274/2011. A fronte di tali deduzioni, l'attrice, in sede di prima udienza (ma anche nella memoria ex art. 183 comma 6 1 c.p.c.), non è andata oltre una generica (e in quanto tale insufficiente) contestazione del contenuto della comparsa e dell'idoneità della lettera del 30.1.2012 a costituire una ricognizione di debito, con tutto ciò che discende, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dall'applicazione del principio di non contestazione.

È inammissibile, poiché tardivamente sollevata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, la doglianza volta a lamentare la mancata dimostrazione dell'iscrizione della creditrice nell'albo dei mediatori creditizi o assicurativi.

In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra argomentato, devono essere respinte, poiché infondate, tanto l'opposizione a decreto ingiuntivo quanto l'opposizione all'esecuzione introdotta (sulla base degli stessi motivi) dalla debitrice.

Resta assorbita dalla pronuncia di merito l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter c.p.c. pronunciata in corso di causa.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite devono gravare sulla parte opponente e sono liquidate a carico della stessa sul valore della causa, con riduzione rispetto ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55 avuto riguardo all'attività processuale concretamente svolta e alla non particolare complessità delle questioni trattate, nella misura di € 9.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 755/2012, emesso dal Tribunale di Pisa – Sez. distaccata di Pontedera in data 22.6.2012, proposta da [REDACTED] s.r.l.;
- 2) rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da [REDACTED] - [REDACTED] s.r.l.;
- 3) condanna [REDACTED] - [REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.

Pisa, 05/11/2021

Il giudice
dott. Stefano Palmaccio